



SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 731/26

Palermo 22 giugno 2026

Al Dirigente Generale del Dipartimento  
Funzione Pubblica e del Personale

Al Dipartimento Regionale della Funzione e del Personale  
Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale  
[dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it)

p.c. Al Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore regionale delle Autonomie  
Locali e della Funzione Pubblica

Al Segretario Generale della Regione Siciliana

Ai Dirigenti degli Uffici alle Dirette Dipendenze  
del Presidente della Regione

Ai Dirigenti Generali  
dei Dipartimenti Regionali e degli Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici Speciali

Al Dirigente Generale  
del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Al Direttore del Fondo Pensioni Sicilia

Ai Capi di Gabinetto degli assessori regionali

Al Presidente del Cug

All'ARAN Sicilia

LORO SEDI

OGGETTO: Legge regionale 28 maggio 2026, n. 13, art. 19 – Norme e disposizioni in materia di lavoro agile per i dipendenti regionali con disabilità. Nota di formale contestazione della Circolare applicativa prot. n. 63038 del 18.06.2026.



La scrivente Organizzazione Sindacale con la presente esprime la propria contrarietà ai contenuti della circolare applicativa in oggetto, con cui codesta Amministrazione ha inteso dare attuazione all'articolo 19 della Legge Regionale 28 maggio 2026, n. 13. Il testo della circolare, lungi dal limitarsi a favorire l'inclusione organizzativa, introduce paletti procedurali, criteri di graduazione e rinvii istruttori che a nostro avviso stravolgono la ratio della legge e ne svuotano l'efficacia precettiva, trasformando un diritto soggettivo assoluto in una concessione subordinata alla discrezionalità datoriale.

Il primo e più evidente contrasto con la norma riguarda il tentativo di introdurre una presunta facoltà di sospensione dei termini procedurali, richiamando la disciplina generale sul procedimento amministrativo, al fine di effettuare approfondimenti istruttori o sanitari. Tale previsione si pone in palese contrasto con il dettato del comma 2 dell'articolo 19, il quale stabilisce, invece, che il lavoro agile diviene immediatamente operativo trascorsi cinque giorni dalla comunicazione del lavoratore, configurando un meccanismo di silenzio-assenso puro che non lascia spazio a manovre dilatorie nei confronti dei dipendenti fragili.

Altrettanto, non sembra condivisibile la tesi di codesto Dipartimento che ipotizza una applicazione graduata della misura oraria, basata sull'assunto che l'espressione sul limite massimo delle trentasei ore consenta una riduzione d'ufficio da parte dei singoli Dipartimenti. Una corretta esegesi letterale e sintattica della norma dimostrerebbe, invece, che la facoltà di opzione e quantificazione è posta in via esclusiva in capo al lavoratore: infatti, il testo specifica chiaramente che la prestazione si estende fino a trentasei ore su richiesta del dipendente, vincolando l'orario alla sola volontà del richiedente e non a presunte esigenze della struttura. Inoltre, il fatto che il legislatore abbia inserito nel medesimo diritto sia il comma 1 che il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/1992 dimostra la chiara volontà di parificare l'accesso alla massima tutela per tutti i disabili, escludendo a monte ogni surrettizia graduazione interna basata sulla gravità della patologia.

Un'impostazione restrittiva finisce per riesumare quel potere di veto dirigenziale che il comma 3 della legge regionale ha inteso esplicitamente cassare, imponendo la formalizzazione dell'attivazione senza opporre motivazioni attinenti alla sussistenza del diritto. Consentire al dirigente di ridurre unilateralmente le ore richieste equivale, nei fatti, a negare la sussistenza del diritto per la quota oraria decurtata, offrendo ai singoli dipartimenti un elenco infinito di fattispecie organizzative, legate alla continuità amministrativa o alle verifiche informatiche, con il palese rischio di inficiare il dettato della norma primaria. L'articolo 19 è stato concepito come uno scudo normativo rigido, immediato e prevalente su ogni regolamento interno, e un atto amministrativo subordinato come una circolare non può certamente limitarne la portata, non potendo modificare il contenuto delle disposizioni legislative né introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla fonte primaria.

Per tutto quanto sopra esposto, il COBAS-CODIR invita il Dipartimento della Funzione Pubblica a sospendere l'efficacia della Circolare in oggetto e a rivederne i contenuti, chiede al Dipartimento della Funzione Pubblica l'immediata rettifica del testo, espungendo qualsiasi riferimento alla



sospensione dei termini dei cinque giorni e alla valutazione datoriale sulla quantificazione oraria del lavoro agile richiesto al fine di assicurare una piena corrispondenza tra l'attività amministrativa e il dettato dell'art. 19 della legge regionale n. 13/2026 e di evitare e prevenire l'insorgere di controversie che inevitabilmente potrebbero derivare da applicazioni restrittive della norma. Diffida, altresì, tutte le Amministrazioni cui è diretta la circolare dal dare applicazione alle disposizioni della circolare che contrastano con la lettera dell'articolo 19 della Legge Regionale 13/2026.

In assenza di un tempestivo riesame delle questioni evidenziate, la scrivente si riserva ogni iniziativa utile a tutela dei diritti dei lavoratori interessati.

*Firmato in originale*

Il Responsabile Regionale  
**Benedetto Mineo**

I Segretari generali  
**Dario Matranga - Marcello Minio**